

Decreto Crescita: le novità in materia di lavoro

Nella seduta dello scorso 30 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 34, contenente "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi". Il c.d. "Decreto Crescita", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100/2019, è entrato in vigore a partire dal 1° maggio 2019.

Nella scheda che segue segnaliamo le disposizioni di interesse per i lavoratori. Le misure che attengono ai temi della fiscalità e del mercato del lavoro sono in particolare contenute nei capitoli III e IV del decreto.

Riferimento	Contenuto
Art. 5, commi 1 – 2 Lavoratori impatriati	<p>Come si ricorderà, il D.Lgs n. 147/2015 recante "Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese" aveva introdotto uno speciale regime fiscale per i c.d. "lavoratori impatriati", ovvero coloro i quali trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano e ivi si impegnano a svolgere un'attività lavorativa ed a permanervi per almeno due anni.</p> <p>Lo speciale regime fiscale prevedeva un abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30% (poi aumentato al 50%) per il periodo d'imposta corrente al momento del trasferimento in Italia e per i quattro successivi. Risultavano agevolabili sia i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o assimilati, sia i redditi da lavoro autonomo.</p> <p>Il Decreto Crescita introduce particolari misure al fine di rendere maggiormente appetibile il ricorso al predetto regime fiscale agevolato. Viene portata dal 50 al 70% la percentuale di riduzione dell'imponibile assoggettabile a tassazione. La predetta percentuale è ulteriormente incrementata al 90% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.</p> <p>Viene inoltre previsto che il regime fiscale agevolato sia applicabile per ulteriori 5 periodi d'imposta (pertanto per un totale di 10 periodi d'imposta) in presenza di specifiche condizioni quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavoratore con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo;• acquisto, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. <p>Per quanto attiene ai soggetti destinatari del regime fiscale agevolato si segnala che possono accedervi i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento. L'attività lavorativa deve inoltre essere prestata prevalentemente in Italia. Non è più necessario che i lavoratori svolgano funzioni direttive ovvero siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.</p> <p>Come nella previgente normativa restano destinatari dello speciale regime fiscale i cittadini dell'Unione Europea, nonché i cittadini di Stati extraUE con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni.</p>
Art. 5, commi 4 – 5 Docenti e ricercatori all'estero	<p>Il DL n. 78 del 31 maggio 2010 aveva disposto l'esclusione dalla formazione del reddito fiscalmente imponibile il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente</p>

	<p>residenti all'estero, avessero svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni continuativi e che venissero a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel nostro territorio nazionale.</p> <p>Il Decreto Crescita, a partire dal 2020, aumenta da tre a cinque i periodi d'imposta, successivi al trasferimento in Italia, per i quali trova applicazione il regime fiscale agevolato. Gli anni di fruizione di tale beneficio possono essere ulteriormente incrementati sino a dodici in presenza di figli minori a carico.</p>
Art. 6 Datori di lavoro forfettari	<p>A seguito delle novità apportate al regime forfettario dalla Legge di Bilancio 2019, novità che hanno determinato un ampliamento sostanziale della platea dei soggetti rientranti in tale regime agevolato con un coinvolgimento anche dei datori di lavoro, il Decreto Crescita, con riferimento ai suddetti soggetti, ripristina l'obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati. Tale obbligo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che eventuali ritenute non operate sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei primi mesi del 2019 (gennaio, febbraio e marzo) dovranno essere trattenute in modo frazionato in tre rate mensili, di pari importo, a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di agosto 2019.</p>
Art. 31 Marchi storici	<p>Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale.</p> <p>Viene altresì definito che, qualora l'impresa intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, questa deve notificare al MISE le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare, le azioni poste in essere al fine di ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo.</p>
Art. 40 Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45	<p>Sulla scorta di quanto già approvato in occasione degli interventi di sostegno a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, a decorrere dal 16 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi, viene concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis per via del sequestro del viadotto Puleto.</p> <p>Allo stesso modo in favore dei lavoratori autonomi, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale che abbiano dovuto sospendere l'attività, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro.</p>
Art. 41 Misure in materia di aree di crisi industriale complessa	<p>Vengono estese anche al 2019 le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, cosiddetto "Decreto Fisco", che normava il sostegno al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa, fornendo anche per quest'anno ulteriori dodici mesi di proroga.</p>

